

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
SENZA SCOPO DI LUCRO**

Il giorno 29.08.2008 in Ravenna si sono riuniti, in qualità di fondatori, i seguenti cittadini italiani:

- Baldini Giuliano nato a Alfonsine (RA) il 22.08.1965 e residente a Ravenna - C.F. BLDGLN65M22A191R;
- Cordioli Germano nato a Ravenna il 24.07.1969 e residente a Ravenna - C.F. CRDGMN69L24H199M;
- Savini Valerio nato a Ravenna il 05.02.1959 e residente a Cervia (RA) - C.F. SVNVLR59B05H199L,

al fine di procedere alla costituzione di una Associazione Culturale senza scopo di Lucro.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Cordioli Germano, il quale illustra ai presenti i valori alla base della costituenda Associazione senza scopo di lucro denominata "Fly Albatross". Tutti i presenti riconoscono nell'aeronautica e nel soccorso aereo degli elementi culturali essenziali di una società moderna.

Al termine della presentazione delle motivazioni il Presidente da lettura dello Statuto ed apre la discussione tra i presenti.

Terminata la discussione si decide quindi quanto segue:

- a) con decorrenza di ogni effetto da oggi 29 agosto 2008 è costituita l'Associazione denominata "Fly Albatross" (d'ora in poi semplicemente Associazione);



Agencia delle Liberte
UFFICIO DI RAVENNA 1 SET. 2008

REGISTRATO A RAVENNA IL _____
AL N. 6267 MOD. 3
PREVIO PAGAMENTO DI Euro 17,44
Cordioli Germano
DI CUI Euro _____ PER TRASCRIZIONE
IL CAPO ABBONTO _____
DIRIGENTE
Dott. Aristide Cianculli

Firma Laghi





- b) i soci fondatori assumono la carica di consiglieri dell'Associazione;
- c) viene eletto a carica di Presidente dell'Associazione il Sig. Cordioli Germano;
- d) viene eletto, temporaneamente, a carica di Tesoriere dell'Associazione il Sig. Cordioli Germano;
- e) il primo anno sociale avrà termine il 31 Dicembre 2008;
- f) la sede sociale è sita in Ravenna nella Via Mangagnina, 33.


Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.


La sede sociale potrà essere trasferita, come nei termini dello Statuto Sociale dell'Associazione allegato in calce al presente Atto Costitutivo.

Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dello Statuto Sociale allegato in calce al presente Atto Costitutivo.

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica.

Ravenna, 29 agosto 2008.

Baldini Giuliano 

Cordioli Germano 

Savini Valerio 



Statuto Associazione "Fly Albatross"

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale, denominata Associazione Culturale "Fly Albatross", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla legge 383/00 e dal presente Statuto.

L'Associazione ha attuale sede in Ravenna, Via Mangagnina 33.

Potranno essere istituite sedi secondarie in altre località.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere la cultura storica aeronautica, con particolare attenzione al soccorso aereo dell'Aeronautica Militare Italiana;
- promuovere e favorire il recupero, il restauro (sia statico che, ove possibile, in condizioni di volo e di navigabilità), il mantenimento statico e/o in condizioni di volo e di navigabilità e l'esercizio/gestione di aeromobili in particolare quelli di interesse storico;
- concorrere alla diffusione della conoscenza delle attività aeronautiche nazionali ed internazionali;
- promuovere ed attuare tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale dell'aviazione ed in particolare del soccorso aereo;
- informare i soci, favorendo e sostenendo la partecipazione





a raduni, manifestazioni, ad eventi culturali, spettacoli, festivals e altro;

- realizzare iniziative editoriali in stampa, audio, video o altro coerenti con gli scopi sociali.

L'attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - Nella salvaguardia della propria autonomia, l'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con Enti simili, strutture pubbliche e private, cooperative e società; organizzare e gestire -anche con strutture permanenti- tutte quelle attività, anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso inerenti.


Art. 4 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 5 - Può essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'assemblea, un regolamento interno.

I SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci



dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche (queste ultime dovranno nominare un rappresentante per i rapporti con l'Associazione), che condividono le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio ma non godono del diritto di voto in assemblea.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 7 - L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

In casi eccezionali, a favore di persone che si siano distinte per la propria opera in ambito aviatorio il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la concessione dello status di Socio Onorario. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali e partecipa alle attività sociali ed alle assemblee ma senza diritto di voto.

Art. 8 - I soci aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - La tessera sociale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno sociale il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale di adesione e le modalità di versamento.

Art. 10 - I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività sociali;



- partecipare alle Assemblee;
- eleggere e proporsi per l'elezione a Presidente o a componente del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il socio è tenuto al rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno e all'osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità o comunque mancato pagamento della quota annuale;
- espulsione o radiazione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci e di terzi collaboranti con l'Associazione stessa;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua

per pertinenza.

Art. 13 - Le eventuali controversie tra l'Associazione ed i singoli soci sono demandate ad un Collegio Arbitrale nominato appositamente. Detto Collegio sarà composto da 3 membri: uno nominato dall'Associazione, uno nominato dal Socio ed un terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio, nominato in accordo dagli altri 2 membri. Il Collegio, dopo avere assunto tutte le informazioni necessarie, emette una decisione motivata sulla questione sottopostagli.

Se necessario alla soluzione della controversia il Collegio Arbitrale, può chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Le assemblee saranno convocate a mezzo di avviso esposto presso la sede o mediante comunicazione ai soci con preavviso di almeno 10 giorni.

Ogni socio è titolare di un voto. I soci impossibilitati alla partecipazione possono delegare altro socio a partecipare e votare. Nessun socio può ricevere più di una delega.

Art. 15 - L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di 1/3 dei soci con diritto di voto, al fine di:





- approvare il rendiconto annuale;
- deliberare sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti indicati all'O.d.G. L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 - L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri; viene



eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio;
- il Tesoriere che è il responsabile amministrativo dell'Associazione; congiuntamente con il Presidente detiene i poteri di firma relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria e la facoltà di contrarre impegni finanziari e obbligazioni per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Associazione.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale nel rispetto dello statuto;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre il bilancio preventivo;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio dell'Associazione;
- decidere la modalità di partecipazione dell'Associazione alle

attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta ce ne sia necessità, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la firma sociale (ove previsto in concorso con il Tesoriere);
- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- quando sia indispensabile provvedere immediatamente alla tutela dell'Associazione e del suo patrimonio e non sia possibile convocare gli organi sociali competenti, mette in atto le misure necessarie.

PATRIMONIO

Art. 23 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali beni, immobili e mobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di



bilancio;

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contributi degli aderenti;
- utili derivanti dalle iniziative dell'Associazione stessa;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze;
- contributi di pubbliche amministrazioni, enti o comitati locali, istituti di credito o altri enti in genere;
- proventi pubblicitari e di sponsor;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi.

Art. 24 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previsti.

Art. 25 - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti



dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non intervenga la maggioranza assoluta dei soci nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nella quarta convocazione, a maggioranza semplice dei partecipanti.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione avente finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Ravenna, 29 luglio 2008.

ad
per
V. de'...
...